

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1170

**Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 e Regolamento Regionale n. 17 del 30.07.2009. Ulteriore proroga termini.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che all'art. 10 comma 2 recita: "Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio";

la L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" che all'art. 9 comma 2 recita: "La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione faunistico - venatoria mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi (commi 3, 4, 5 e 6);

la L.R. n. 27 del 13.08.98 che all'art. 9 comma 13 recita: "Il Piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale, previa acquisizione dei Piani faunistici venatori provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il Piano valevole per il quinquennio successivo;

il Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21 luglio 2009), reso attuativo dal Regolamento Regionale 30 luglio 2009 n. 17, in scadenza il 21 luglio 2014 è stato prorogato con DGR n. 1400 del 27.06.2014 per dodici mesi (fino al 21 luglio 2015). Tanto in considerazione che le Province non hanno fatto pervenire i propri Piani faunistici venatori provinciali, impossibilitate per la circostanza che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 234 dell' 11 e

25 marzo 2014 ha proceduto alla rinnovata approvazione del predetto Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2755/2011 (attivazione del procedimento VAS sul Piano faunistico venatorio regionale);

conseguentemente a detta rinnovata approvazione, l'Ufficio Caccia regionale ha predisposto apposite "direttive" per la formulazione dei nuovi Piani faunistici venatori provinciali, adottate dalla Giunta Regionale con DGR n. 1553 del 29.07.2014, ai sensi di quanto stabilito dalla L. R. n. 7 del 04.02.1997 art. 4, e, conseguentemente, notificate ai competenti Uffici provinciali per il seguito di propria competenza;

il Servizio Caccia e Pesca regionale, successivamente all'approvazione del predetto provvedimento giuntale (n.1553/2014), ha richiesto con propria nota prot. n. 5265/2014

il supporto del Servizio Ecologia per l'espletamento del procedimento VAS per la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale e che detto Servizio ha dichiarato l'impossibilità di fornire la prestazione richiesta (nota prot.4147/2014). Successivamente è stato attivato un avviso di mobilità interna, per la predetta attività, che è andato deserto. Attualmente è in fase di avviamento una procedura di selezione esterna per incarico professionale di esperto per l'espletamento della procedura VAS sul Piano Faunistico Venatorio regionale;

l'art. 9 comma 15 della L.R. n. 27/98 prevede che, in attuazione del Piano faunistico regionale, la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale propedeutico all'approvazione del Calendario Venatorio regionale, anch'esso di validità annuale;

al fine di consentire ai competenti Uffici di porre in essere tutte le iniziative/procedimenti rivenienti dalla L.R. n. 27/98, attuativa della normativa statale n. 157/92 nonché consentire alle Province di approvare i propri nuovi Piani Faunistici ed avviare e completare il complesso procedimento VAS sul nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, occorre prorogare, ulteriormente, quello vigente (2009/2014) unitamente al relativo Regolamento Regionale di attuazione (n. 17/2009).

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, punto c) e d), della L.R. n. 7/97 e art. 9 della L.R. n. 27/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di prorogare, ulteriormente e per le motivazioni riportate in premessa, alla data del 21 luglio 2016, il vigente Piano faunistico venatorio regionale in scadenza (21.07.2015) e relativo Regolamento Regionale di attuazione (n. 17 del 30.07.2009);
- Di dare mandato, all'Ufficio Caccia del Servizio Caccia e Pesca regionale, di notificare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, alle province per i consequenziali provvedimenti di propria competenza;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1172

#### **Remunerazione aggiuntiva dispositivi ad alto costo D.M. 18 OTTOBRE 2012 - Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera. Approvazione del tariffario regionale. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 951 e n. 561 del 2/04/20.**

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n.3, confermata dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue.

Con Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 28-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 8, è stata definita la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 951 del 13/05/2013, n. 561 del 2/04/2014 e n. 1304 del 9/07/2013, in attuazione del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012:

- a) è stato approvato il nuovo tariffario relativo alla remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR, con decorrenza dal 10 giorno del mese successivo a quello di adozione del suddetto provvedimento;
- b) è stato stabilito, tra l'altro, che con separato provvedimento, saranno individuate le strutture che utilizzano dispositivi ad alto costo, nei casi specifici e circoscritti, così come di seguito riportate e nel rispetto delle procedure previste:
  - Protesi cocleare (codice intervento 20.96 o 20.97 o 20.98);
  - Stimolatore cerebrale (codice intervento 02.93 associato alla diagnosi 332.0, in qualsiasi posizione sia codificata);
  - Neurostimolatore vagale (codice intervento 04.92 associato alle diagnosi 345.01 o 345.11 o 345.41 o 345.51, in qualsiasi posizione siano codificate) associati al DRG 7 e 8;